

mente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici » (sent. n. 334/96). Lo Stato laico, in definitiva, deve prescindere dal principio di maggioranza ma anzi « operare nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento » (sent. n. 334/96). A tale proposito la citata sentenza n. 439/2000 della Corte di cassazione afferma che il principio di laicità « si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi »;

se non ritengano doveroso disporre l'annullamento delle circolari citate in premessa, a tutela dei valori di libertà di coscienza e pluralismo in tema di religione, nonché del principio di laicità dello Stato, posti in luce dalle citate pronunce giurisprudenziali. (4-30976)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazione a risposta scritta:*

MALENTACCHI, MANTOVANI, NARDINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — Premesso che:

la comunità somala in Italia vive con grande disagio la situazione creata in seguito all'emanazione del Decreto del 1° febbraio 1999 del ministero degli Esteri inerente « Nuove disposizioni in materia d'ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia » che ha abrogato il decreto interministeriale del 20 Settembre 1992 che concedeva loro un permesso temporaneo per motivi umanitari;

il decreto del 1° febbraio si basa su un presunto ritorno alla normalità della Somalia e quindi del venir meno della ragione principale della sua emanazione

(« Ritenuto non più attuale il carattere di eccezionalità che ha determinato la disciplina del citato decreto interministeriale »);

le notizie che provengono dalla Somalia non sono così rassicuranti come quelle che hanno evidentemente ispirato il ministero nel ritenere superata la situazione di guerra civile in quel paese. D'altronde lo stesso articolo 2 del decreto affermando la non validità, per l'ingresso in Italia, dei passaporti somali rilasciati o rinnovati dopo il 31 Gennaio 1991, implicitamente ammette che l'Italia ritiene tuttora la Somalia un Paese privo di autorità di governo tanto da non esserne abilitata al rinnovo ed al rilascio dei passaporti;

grave è la situazione dei ricongiungimenti familiari, le cui pratiche sono bloccate da mesi —:

se il Governo non ritenga opportuno correggere il decreto in questione mantenendo il criterio della protezione umanitaria per i cittadini somali e concedendo « un documento di viaggio », nell'attesa di un passaporto somalo riconosciuto, che venga rilasciato non solo ai residenti ma anche a tutti i titolari di un permesso di soggiorno valido, anche per ovviare alle difficoltà d'identificazione all'atto d'iscrizione anagrafica;

se non ritenga di dover sollecitamente affrontare le pratiche di ricongiungimento familiare ferme da mesi presso il ministero, dando una risposta positiva alle richieste della comunità somala. (4-30969)

\* \* \*

#### AFFARI REGIONALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale Campania con delibera n. 3572 del 23 giugno 2000 ha approvato i criteri per articolare la gradua-